

- annullare la decisione della divisione di opposizione del 13 marzo 2017 nell'opposizione B002643172;
- registrare il marchio opposto per tutti i beni interessati dalla domanda;
- condannare l'EU IPO a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.

#### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

---

### **Ricorso proposto il 21 febbraio 2018 — Avio/Commissione**

**(Causa T-139/18)**

(2018/C 142/87)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Avio SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- nel merito, annullare la Decisione della Commissione C(2016) 4621 final, del 20 luglio 2016, concernente l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, l'operazione di concentrazione «ASL / Arianespace», caso COMP/M.7724;
- in via istruttoria, ordinare alla Commissione, in applicazione articoli 88, 89 e 91, lettera b) del Regolamento di procedura di depositare i documenti di cui alla Sezione III del presente ricorso;
- condannare la Commissione alle spese.

#### **Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione C(2016) 4621 final, del 20 luglio 2016, concernente l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, dell'operazione di concentrazione «ASL / Arianespace», caso COMP/M.7724, pubblicata nella sua versione non riservata in data 11 dicembre 2017.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, per non aver correttamente analizzato il rischio di foreclosure nel mercato dei lanciatori gestiti da Arianespace, e segnatamente con riguardo alla capacità, agli incentivi, ed agli effetti anticoncorrenziali;
  2. la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione per non aver richiesto impegni con riferimento al mercato dei lanciatori gestiti da Arianespace, con specifico riguardo ai rischi concorrenziali connessi al conflitto di interessi in Arianespace ed al rischio di scambio di informazioni sensibili tra Arianespace ed ASL.
-